

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 14/04/2021

### FATTO

La parte ricorrente ha affermato, in sintesi, di aver ereditato n. 15 BFP ordinari, di cui 7 della serie Q/P ed 8 della serie Q; di aver chiesto il rimborso dei titoli; di ritenere non soddisfacente la liquidazione ottenuta, in quanto inferiore alla somma legittimamente attesa in base a quanto previsto dalla tabella riprodotta a tergo dei titoli; di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alle variazioni degli interessi da corrispondere per la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno.

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, ha affermato quanto segue: il ricorso è inammissibile, in quanto afferente a fatti controversi relativi a un ambito ultroneo rispetto alla competenza per materia dell'Arbitro (il risparmio postale non rientra nell'ambito di competenza per materia dell'ABF, posto che la materia è interamente disciplinata interamente da norme di carattere speciale); il ricorso è irricevibile in quanto relativo a fatti controversi antecedenti al 1° gennaio 2009; con riferimento alle contestazioni relative ai BFP della serie Q, i buoni sottoscritti dal ricorrente e dai cointestatari risultano emessi su modulistica originale e priva di irregolarità di sorta; l'importo da rimborsare non è oggetto di valutazione discrezionale ma avviene sulla base di quanto prescritto dalla normativa di riferimento; il minor importo rispetto a quello atteso risulta trovare la propria ragion d'essere nell'applicazione della normativa fiscale di riferimento; gli interessi maturati sui buoni fruttiferi postali emessi dal 21/09/1986 al 31/12/1996 sono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale. Gli interessi maturati sui buoni emessi a partire dal 1 gennaio 1997 sono, invece, capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva. In particolare, il D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 145/97) istitutivo



del Buono Ordinario della serie "T" e del Buono a Termine della serie "AG" stabilisce all'art. 7 che: "I Buoni postali della nuova serie contraddistinta con la lettera "T" ed i Buoni Postali della serie ordinaria "S", emessi a decorrere dal 1° gennaio 1997, maturano interessi che saranno per i primi 20 anni capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva. Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q" "R" e "S" emessi fino al 31/12/1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi 20 anni, ad essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale"; gli orientamenti ABF in materia collidono con le prospettazioni di parte ricorrente. Con riferimento alle contestazioni relative ai buoni della serie Q/P, il ricorso è altresì infondato, in quanto il DM 13/06/1986, istitutivo di una nuova serie di buoni postali, identificata con la lettera Q, prevede che sui moduli dei buoni della serie "P" venga apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P" – un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei "nuovi tassi", ovverosia dei tassi della nuova serie Q; ai sensi dell'art. 5 del DM 1986, con l'apposizione dei suddetti timbri, i moduli dei buoni della serie "P" sono giuridicamente "a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [Q]", quindi, rimborsabili alle condizioni economiche previste dal DM 1986 per la serie "Q"; alla scadenza dei buoni, è stato correttamente offerto al titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate a detto DM 1986. In particolare, è stato riconosciuto alla parte ricorrente l'importo calcolato ai tassi indicati dal DM 1986, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno; il MEF ha espresso un orientamento assolutamente contrario all'ipotesi che a un medesimo buono possano trovare applicazione interessi calcolati con riferimento a due serie diverse; l'appartenenza dei buoni alla serie Q era perfettamente conoscibile sin dal momento della sottoscrizione.

Parte ricorrente, in sede di repliche, ha affermato che molta pubblicità è stata data a ipotesi di accoglimento delle istanze di maggior rimborso presentate da risparmiatori titolari di buoni analoghi a quelli controversi. In caso di non accoglimento delle doglianze, sussisterebbe una evidente disparità di trattamento.

La parte ricorrente chiede all'ABF di accertare il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti originari secondo quanto previsto dalla tabella apposta a tergo dei titoli oggetto di vertenza.

L'intermediario chiede: in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'ABF; di dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009; nel merito, di rigettare tutte le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.

## DIRITTO

L'intermediario ha eccepito preliminarmente l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF in quanto la pretesa del ricorrente sarebbe intesa a far valere un vizio genetico del (contratto relativo ai) buoni di cui è causa. In tal senso dovrebbe essere letto il riferimento alle "operazioni e comportamenti" di cui all'art. 4 comma 4 delle Disposizioni sull'ABF.

Sul punto richiama innanzitutto il pacifico orientamento dei Collegi, secondo cui *"in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al petitum onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009"*.



L'eccezione è stata già sollevata più volte a suo tempo, dando adito a orientamenti anche contrastanti dei Collegi territoriali, tanto da richiedere l'intervento del Collegio di Coordinamento, che si è pronunciato con decisione n. 5673/2013. Tale decisione è stata emanata in relazioni a buoni cd "a termine" e, nello specifico, a modifiche dei termini di scadenza dei buoni, ma ha esplicitato in più passaggi che le medesime considerazioni valgono anche per le modifiche dei rendimenti, come ha ritenuto lo stesso Collegio di Torino, con pronuncia n. 7133/2020.

Nello specifico il Collegio di Coordinamento ha concluso che:

“Entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando in forza del criterio sopra richiamato la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza *ratione temporis* dell'ABF”.

Pertanto l'eccezione non può essere accolta.

Né può essere accolta la seconda eccezione preliminare formulata dall'intermediario, con cui quest'ultimo ha eccepito l'incompetenza *ratione materiae*, in quanto i buoni fruttiferi sarebbero da considerarsi prodotti finanziari, esclusi quindi dalla competenza dell'ABF ai sensi dell'art. 4 comma 1 delle sopra citate Disposizioni. In proposito il Collegio di Coordinamento ha affermato la competenza dei Collegi ABF con le considerazioni seguenti:

[...]

“E' vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le “controversie” sottoponibili all'ABF quelle attinenti a fattispecie “non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)”, fra cui il “collocamento di prodotti finanziari”. Sennonché, l'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce “prodotti finanziari” per gli effetti di tale decreto <<gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari>>; e precisa al comma successivo che “per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]”. Raccordando le fattispecie in gioco, nelle “Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09”, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che “la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)”, in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come “prodotti finanziari”). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento”.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nel merito, parte ricorrente formula le proprie doglianze in relazione ai seguenti 7 BFP della serie Q\P:

n.000.073 del 16/01/1987 £ 1.000.000  
n. 000.062 del 27/02/1987 £ 500.000  
n. 000.190 del 27/07/1987 £ 1.000.000  
n. 000.115 del 25/05/1987 £ 500.000  
n. 000.105 del 24/03/1987 £ 1.000.000  
n. 000.152 del 21/09/1987 £ 500.00  
n.000.171 del 23/11/1987 £ 500.000

Analoga questione è sollevata rispetto ai seguenti buoni 8 appartenenti alla serie Q:

n. 000.004 del 25/05/1987 £ 250.00  
n. 000.091 del 21/12/1987 £ 1.000.000  
n. 000.068 del 18/02/1988 £ 500.000  
n. 000.032 del 25/01/1988 £ 500.000  
n. 000.035 del 25/01/1988 £ 500.000  
n. 000.033 del 25/01/1988 £ 500.000  
n. 000.034 del 25/01/1988 £ 500.000  
n. 000.069 del 18/02/1988 £ 500.000

Le doglianze ora esposte sono da esaminare separatamente, poiché riguardano pretese da trattare diversamente.

Rispetto ai buoni della serie Q\P, come già in altre occasioni si è avuto modo di sottolineare (cfr., ad esempio, la decisione di questo Collegio di Torino, n. 4868/2017, e successive, oltre a quella del Collegio di Coordinamento n. 5676/13), il Collegio ritiene di dover decidere la questione in conformità all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, la quale riconosce rilevanza alla volontà contrattuale delle parti e, nel contempo, tutela l'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero. In particolare le Sezioni Unite della Cassazione, con la nota decisione n. 13979/2007, hanno chiaramente affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo sottolineando che *"(...) il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono"*. Aderendo a tale interpretazione, la citata decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676/13 ha precisato che: *"La prevalenza delle indicazioni contenute sul titolo, invero espressamente*



*enunciata dalle Sezioni Unite solo con riferimento alla misura dei rendimenti (...) è stata suffragata dai giudici di legittimità sulla base dell'osservazione per cui, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono». In sostanza, l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) come degli effetti (art. 1374 c.c.), non può aver luogo nell'ipotesi in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi avesse preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connotasse per il fatto di disattendere, e dunque di sostituire, il precetto externus relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata». È poi da disattendere la tesi dell'intermediario resistente, secondo cui la Corte di Cassazione, SS.UU. n. 3963/2019, avrebbe affermato principi che corroborano le prospettazioni del medesimo intermediario. Intatti con questa pronuncia la Cassazione non si è discostata dagli orientamenti sopra richiamati, anzi li ha confermati, ed in effetti il Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 3/04/2020, ha confermato il proprio precedente orientamento, pur dopo la pronuncia delle SS.UU.*

Alla luce di siffatti principi, nel caso di specie la misura degli interessi modificati, e corrispondenti alla nuova serie "Q/P", risulta stabilita dai timbri apposti sui buoni controversi, successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, solo fino al 20° anno.

Ne consegue che per il periodo successivo, cioè dal 21° al 30° anno, in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire sulla base delle condizioni originariamente riportate sul retro dei buoni, entro i limiti formulati nella domanda proposta avanti al Collegio.

La parte ricorrente domanda altresì l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti in ordine ai titoli della serie "Q" dedotti in controversia. La parte lamenta che nessuna modificazione dei rendimenti le sarebbe stata comunicata.

I titoli risultano emessi su cartaceo originale della serie di effettiva appartenenza ("Q"). Nessuna variazione dei rendimenti è sopravvenuta successivamente all'emissione dei titoli controversi.

La questione rientra nell'ambito di un filone di contenzioso già noto all'Arbitro. Lo scostamento (oggetto di censura) tra l'importo liquidato alla ricorrente e quello atteso dalla stessa è da ricondurre all'applicazione della ritenuta fiscale sui rendimenti.

Pertanto, le censure del ricorrente sono in realtà relative all'applicazione della ritenuta fiscale ai buoni Q, in virtù del c.d. principio di "neutralità fiscale", e quindi non sono da accogliere, secondo quanto stabilito in precedenza dal Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142 del 03/04/2020) e dal Collegio di Milano (dec. n. 15876/20).

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente della serie Q/P, provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA